

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-*bis*
n. 1

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL PROFESSOR ANTONIO MARZANO NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE *PRO TEMPORE*, NONCHÉ DEI SIGNORI GIOVANNI BRUNO, ROBERTO MARRAFFA, MASSIMO PICA, ROBERTO PETRASSI, CARLO LANCELLA, WALTER CRETELLA LOMBARDO ED ERNESTO MARZANO

ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 110, 112, n. 1, e 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio)

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 23 maggio 2006**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 25 maggio 2006

PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di
ROMA

Al Signor Presidente del Senato della Repubblica

Oggetto: procedimento penale 51283/2004

Si trasmettono gli atti relativi al procedimento in oggetto, ai sensi dell'art.8 L. Cost. 16/1/1989 n.1, con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Marzano Antonio, già Ministro per le Attività Produttive, in concorso con altri soggetti, formulata dal Collegio per i Reati Ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Roma, 23/5/2006

IL SOSTITUTO PROCURATORE
Dr. Giuseppe de Falco

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Dr. Pasquale Lapadura

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Ferrara

**COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI****(ex art. 7 Legge Cost. n. 1/1989)****Presso IL TRIBUNALE DI ROMA**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei giudici:

Dott. Giuseppe	LO SINNO	- PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia	ANGRISANO	- GIUDICE
Dott.ssa Laura Matilde	CAMPOLI	- GIUDICE

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nel procedimento penale n. 18/2004 R.G. Coll. e n. 51283/04 R.G. P.M. a carico del Ministro MARZANO Antonio ed altri,

indagato per il reato di cui agli artt. 110, 112 n.1, 323, 2° comma c.p.c., perchè, in concorso con Bruno Giovanni, Marraffa Roberto, Pica Massimo, Petrassi Roberto, Lancella Carlo, Cretella Lombardo Walter ed il fratello Marzano Ernesto, e dunque agendo in più di cinque persone riunite, nello svolgimento delle funzioni di Ministro delle Attività Produttive, in violazione delle norme di all'art.7, comma 3, del d.lgs. n.270/99, che attribuisce al Ministro il potere di indicare al Tribunale uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza della grande impresa commerciale, potere finalizzato all'individuazione di soggetti (che assumono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art.15 del medesimo d.lgs.) in grado di operare per il soddisfacimento degli interessi, di natura pubblica e non solo privatistica, cui è improntata la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale insolvente (artt.1 - 19 del d.lgs n.270/99);

nonché delle norme di cui agli artt. 1-2-5 d.lgs. 30.3.2001 n.165 (testo unico delle disposizioni sul pubblico impiego) che, nel prescrivere che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione, nell'organizzazione delle amministrazioni stesse, dei principi di funzionalità, imparzialità, trasparenza e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, delinea una disciplina che non è limitata alla mera organizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ma è estesa anche all'organizzazione delle amministrazioni stesse, tanto che si riferisce espressamente anche alle modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo politico - amministrativo spettanti agli organi di governo, tra cui, ovviamente, il Ministro (v. art. 4 - 14);

nonché in violazione della norma costituzionale di cui all'art.97, che richiede assicurarsi il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione nell'agire dei pubblici uffici;

indicando ai fini della nomina da parte del Tribunale di Roma, tra i tre commissari giudiziari per la procedura di amministrazione straordinaria della G.E. Gruppo Eldo S.p.A., Bruno Giovanni e Marraffa Roberto, persone la cui segnalazione era stata segnalata dallo stesso titolare di fatto della società, Pica Massimo, e che avevano una preesistente comunanza di interessi con il predetto Pica, tale da potere orientare la successiva gestione della procedura in termini vantaggiosi per il Pica stesso,

intenzionalmente procurava al predetti Bruno, Marraffa e Pica un ingiusto vantaggio patrimoniale, di rilevante gravità, in ragione dell'estrema remuneratività dell'incarico di commissario e della possibilità, per il Pica, di contare su commissari compiacenti per la gestione della procedura di amministrazione controllata, con evidenti riflessi di carattere economico;

reato nel quale concorrevano il Bruno, il Marraffa e il Pica, che si attivavano affinché l'indicazione ai fini della successiva nomina venisse piegata ai menzionati interessi di parte e che venivano poi a beneficiare dell'indicazione stessa, nonché il Petrassi, il Lancellata, il Cretella Lombardo, i quali si attivavano per sostenere gli interessi del Bruno, del Marraffa e del Pica, in particolare riuscendo ad orientare la determinazione del Ministro attraverso l'operato del fratello di questi, Ernesto Marzano.

In Roma, decreto del 2.10.2002

osserva quanto segue

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, con provvedimento stralcio in data 23.10.2003, mediante atti del procedimento n. 2353/01-21, procedeva ad iscrivere notizia di reato a carico di MARZANO Antonio, MARZANO Ernesto, PETRASSI Roberto, LANCELLA Carlo, BRUNO Giovanni e MARRAFFA Roberto per il reato di cui agli artt. 110, 319, 321 c.p., (il tutto in relazione a fatti precedenti e collegati alla nomina dei commissari giudiziari della procedura di amministrazione giudiziaria del Gruppo Eldo S.p.A. e della società Eldo S.p.A.).

Con successivo atto del 6.11.2003 da parte della Procura della Repubblica di Roma, ritenendo sussistere i presupposti per l'applicazione della disciplina dettata per i "reati ministeriali" dall'art. 96 cost. e dalla legge n.1 del 16.1.1989, disponeva l'immediata trasmissione degli atti a questo Tribunale; atti pervenuti in data 11.11.2003, mentre in data 24.11.2003 seguiva una integrazione di atti relativi al medesimo procedimento.

Espletata una prima attività istruttoria questo Collegio, con decreto in data 27.09.2004, disponeva l'archiviazione della predetta ipotesi di reato rimettendo gli atti al P.M. per le ulteriori sue attività d'indagine anche in relazione alla nuova, e diversa, ipotesi di reato (art.110 e 323 c.p.) che l'Ufficio del Pubblico Ministero aveva ritenuto di ravvisare a carico del Ministro Marzano (e di altri soggetti) in esito, ed in conseguenza, di ulteriori attività di indagine svolte in un parallelo e collegato procedimento penale attinente a fatti connessi alle vicende relative alla procedura di amministrazione straordinaria cui erano state sottoposte il Gruppo ELDO S.p.A. e la

società ELDO S.p.A..

La Procura della Repubblica di Roma, pertanto, in data 22.11.2004 ha trasmesso a questo Tribunale una ulteriore richiesta perché si procedesse nei confronti del Ministro delle Attività Produttive, Marzano Antonio, dei commissari giudiziari della ELDO S.p.A, avv. Giovanni Bruno e avv. Marraffa Roberto, nonché dell'amministratore di fatto della società Eldo, sig. Pica Massimo, il tutto in considerazione del reperimento da parte della Guardia di Finanza in data 6.7.2004 presso la sede della Eldo Sud s.r.l., di *«due missive che attestavano, in modo inequivoco, l'interessamento e l'attivazione di soggetti privati con riferimento ai meccanismi di nomina dei commissari giudiziari del c.d. Gruppo Eldo. Il primo documento è, infatti, il curriculum vitae dell'avv. Bruno che appare redatto su carta intestata del predetto, reca l'intestazione di ricezione del fax del medesimo avvocato con la data del 18/9/2002 e che sembra poi trasmesso, stando alla dicitura sullo stesso riportata, dal dr. Massimo Pica (che risulta essere il più rilevante rappresentante delle società fallite) al senatore Tommaso Mancina, con la indicazione "far vedere al senatore prima delle ore 15". Il secondo documento è un fax trasmesso dal Pica a tale d.ssa Paola Pisani in data 17/9/2002 con il testo "ti invio i nominativi da segnalare - avv. Giovanni Bruno dott. Andrea Lazzoni avv. Roberto Marraffa"»*. Nominativi questi ultimi (fatta eccezione del Lazzoni) che risultarono quelli di due dei tre commissari giudiziari effettivamente nominati dal Ministro Antonio Marzano con decreto 2.10.2002 (unitamente al terzo commissario, dr. Francesco Serao).

Il Collegio, in esito alla nuova richiesta pervenuta, ha proceduto a nuove attività di indagine demandate alla Guardia di Finanza (nucleo GICO) nonché ad esame di persone informate sui fatti: sono stati nuovamente ascoltati gli indagati (Marzano Antonio, Bruno Giovanni, Pica Massimo) in relazione alla nuova ipotesi di reato.

Con nota in data 23.1.2006 la Procura della Repubblica ha richiesto a questo Collegio che, esclusi i presupposti per disporre l'archiviazione, si trasmettessero gli atti al suo Ufficio, ai sensi dell'art.8 legge cost. N.1/1989, per la successiva loro rimessione al Presidente del Senato affinché venisse concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Marzano ai sensi dell'art. 96 Cost., in relazione all'ipotesi di reato già in precedenza delineata (artt. 110, 112 n.1 e 323 c.p.), facendo riferimento specifico anche ad ulteriori elementi probatori acquisiti nel più volte citato procedimento penale (collegato al presente) relativo alla amministrazione straordinaria del Gruppo Eldo S.p.A. (ed in particolare ad intercettazioni telefoniche fatte su utenze in uso all'avv. Giovanni Bruno ed a Cretella Lombardo Walter, generale della Guardia di Finanza, che dimostravano, in modo inequivoco, come prima della scelta operata dal Ministro vi fossero stati contatti tra gli avv.ti Bruno e Marraffa con molti personaggi, politici e non, che potessero orientare e sollecitare la loro nomina anche nell'interesse della società in stato di insolvenza).

Ulteriori elementi probatori rappresentati dai brogliacci delle intercettazioni telefoniche operate nel 2002 su delega della Procura di Milano su utenze in uso

all'avv. Giovanni Bruno nonché del riassunto delle conversazioni intercettate, su delega del medesimo Ufficio, su utenze in uso a Cretella Lombardo Walter, all'epoca del fatti colonnello ed attualmente generale della Guardia di Finanza (tali atti erano stati a suo tempo trasmessi per competenza dalla Procura di Milano a quella di Catanzaro e da quest'ultima in copia alla Procura di Roma, per quanto di interesse nel procedimento relativo all'amministrazione straordinaria del gruppo Eldo spa e della Eldo spa).

Tanto premesso, e pur tenuto conto delle note difensive depositate dagli avvocati del ministro Marzano e di Cretella Lombardo, in via preliminare va ribadito, anche in questa sede, quanto si ebbe modo di esplicitare nel decreto di archiviazione 27.9.2004 in relazione alla questione della utilizzabilità dei verbali delle intercettazioni (telefoniche ed ambientali) sulla base delle quali il P.M. ha proceduto alle odierne contestazioni (ed al conseguente coinvolgimento del ministro allora in carica); il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.270 c.p.p..

E ciò va detto prima di decidere se procedere all'archiviazione degli atti o alla trasmissione degli stessi al Procuratore della Repubblica, per la loro immediata rimessione al Presidente della competente Camera ai sensi dell'art. 5 L.cost. n. 1/89.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma (su precedente trasmissione degli atti da parte del P.M. di Potenza ed in esito a nuove indagini in relazione ad ipotesi di reato collegate alla gestione delle società del Gruppo Eldo in stato di insolvenza ed ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria) ha tempestivamente trasmesso a questo Tribunale gli atti del procedimento, prima quello n. 44887/2003 R.G.P.M. e, poi, quello col N. 51283/04 RGPM, essendo emersa ipotesi di reato a carico di Marzano Antonio, per fatti dallo stesso commessi nell'esercizio delle funzioni di Ministro delle Attività Produttive in base a quanto poteva desumersi dal contenuto delle conversazioni registrate in ambienti di personaggi romani e in conversazioni telefoniche nelle quali si faceva riferimento esplicito alle nomine dei commissari giudiziari previsti dal D. Lgs. 270/99 ed ad attività tese ad influenzare, in qualche modo, tale nomina ministeriale.

E' noto al Collegio che il tema della utilizzabilità, o meno, delle conversazioni fa riferimento all'essere le stesse relative ad medesimo od ad un diverso procedimento; nella quale ultima ipotesi - a mente dello art. 270 comma I°, c.p.p. - è vietata l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni o comunicazioni [salvo che risultino indispensabili per lo accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza]. Tuttavia il concetto di "procedimento diverso" non equivale a quello di "diverso reato" ed in esso non rientrano, quindi, le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto (conf. Cass. Sez. VI, 12.02.96 n.1626, Pulvirenti; Cass. Sez. III, 15.5.1998 n. 1208, Romagnolo).

La "diversità" del procedimento -di cui si parla- assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova, rilievo di carattere sostanziale e non può, dunque, essere ricollegata a dati meramente formali quale la materiale distinzione degli

incartamenti relativi ai due diversi procedimenti o il loro diverso numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Inoltre, il controllo, cui il Giudice che ne fa utilizzo è tenuto, circa la unicità o diversità dei procedimenti - quello in cui le intercettazioni sono state disposte e quello in cui vengono anche utilizzate - comporta un giudizio di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (v. conf. Cass., sez. fer., 6.08.1991, Luise).

Nel caso in esame, invero, appare oltremodo evidente che, a fronte di una iniziale attività d'indagine finalizzata ad acquisire elementi su ipotesi di associazione per delinquere e di corruzione o di fattispecie penali, lato sensu, relative a reati contro la P.A. (tra le quali rientra anche la previsione di cui all'art.323 c.p.), l'Ufficio del P.M. si venne ad imbattere in elementi indiziari che potevano far ritenere coinvolto, insieme ad una serie di altri personaggi indagati, anche un Ministro della Repubblica (a chiusura del cerchio investigativo che aveva considerato verosimile che le indagini preliminari, svolte a carico di alcuni soggetti che si muovevano in ambienti vicini a personaggi della vita politica romana, potessero condurre all'individuazione di qualche personaggio politico o della alta burocrazia ministeriale incline a favorire i predetti soggetti).

E le indagini relative a reati di corruzione - proseguite in base agli elementi emersi nel corso delle intercettazioni espletate - hanno portato ad un unico, articolato e complesso, procedimento penale nel quale, seppur a vario titolo, risultano coinvolti molti indagati per diverse fattispecie di reato ma tutte fra loro connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico.

Ai fini che qui rilevano non sembra possa rappresentare un ostacolo la circostanza che il P.M. si sia limitato a rimettere dei semplici brogliacci delle conversazioni telefoniche intercettate, attesa la fase procedimentale in cui ci si trova, parificabile a quella delle indagini preliminari, in cui pacificamente, addirittura per l'adozione di una misura della custodia cautelare in carcere, è ritenuto legittimamente utilizzabile il materiale contenuto nei c.d. «brogliacci», salva la successiva verifica del rispetto delle norme processuali in ordine alle autorizzazioni e alle modalità d'esecuzione delle intercettazioni, essendo la sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 271 c.p.p., da considerare riservata alle ipotesi tassativamente indicate, riguardanti l'osservanza delle disposizioni previste dagli art. 267 e 268, 1° e 3° comma, nei procedimenti nei quali le intercettazioni sono state disposte, mentre in ipotesi di utilizzazione in altro procedimento i limiti di utilizzabilità sono quelli previsti dal 2° comma dall'art.270 c.p.p..

Ad abundantiam si rileva che non è ostativo che si proceda attualmente per un reato che non consentirebbe ex art.266 c.p.p. il ricorso alle intercettazioni perché «nell'ipotesi in cui una intercettazione venga ritualmente ordinata con riferimento al reato per il quale si procede, che in astratto preveda la pena massima superiore a cinque anni, e successivamente l'imputazione venga mutata in altra, per la quale l'intercettazione stessa non sarebbe stata ammissibile, la prova acquisita è

utilizzabile, in quanto il divieto di cui all'art. 271 c.p.p. è imposto soltanto con riferimento ai provvedimenti adottati in casi non consentiti; se l'atto è invece legittimo, i suoi risultati mantengono tale carattere anche se la modifica della qualificazione giuridica del reato fa diventare, con valutazione postuma, non più conforme alla previsione processuale la intercettazione eseguita» (Cass., sez. III, 28-02-1994) ed è accertato che i reati per cui si procedeva originariamente, presso le procure di Potenza e di Catanzaro, fossero tali da legittimare il mezzo investigativo de quo.

Va precisato, infine, che la veste di questo Collegio, organo misto che conduce le indagini ed effettua il preliminare vaglio sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria, è assolutamente distinta da quella propria del Giudice di merito, avanti al quale è rimessa la facoltà di eccepire, laddove si ritenesse fondata, l'eventuale mancanza o illegittimità dell'autorizzazione nel procedimento a quo ed i suoi riflessi in quello ad quem, spettando, in tal caso, alla parte interessata a far valere l'inutilizzabilità delle intercettazioni di provare tale mancanza o illegittimità, allegando i decreti autorizzativi contestati e, nel caso, gli atti cui questi, per relationem, si riferiscono (Cass., sez. un., 17-11-2004).

Comunque, dagli atti a disposizione di questo Collegio si evince che le intercettazioni su indicate sono state ritualmente autorizzate nei procedimenti connessi in cui furono acquisite, dati i precisi richiami contenuti nelle informative ai singoli "R.I.T." riferibili ai diversi numeri telefonici sottoposti ad intercettazione.

Va confermato, pertanto, il giudizio circa l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni tra presenti e telefoniche disposte in altri procedimenti anche nel presente procedimento di competenza di questo Tribunale, e può procedersi all'analisi della richiesta avanzata dal P.M., in esito alle attività di indagine istruttoria compiute da questo Collegio.

Il Collegio ha delegato l'esecuzione di una serie di accertamenti al GICO della Guardia di Finanza di Roma sulla prassi seguita presso il Ministero delle Attività Produttive circa la nomina dei commissari straordinari e su eventuali altri incarichi ricevuti dai professionisti (avv. G. Bruno e R. Marraffa), delegando l'assunzione testimoniale dei funzionari addetti all'Ufficio preposto ed alla acquisizione di documentazione utile allo scopo (anche in relazione a dichiarazioni rese dagli indagati e delle persone informate sui fatti).

In esito alle indagini espletate ed a quanto emerso nel corso del procedimento, in relazione alla nuova ipotesi accusatoria (art.323 c.p.c.), ritiene il Collegio che la quanto richiesto dal P.M., di avanzare richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Antonio Marzano, sia meritevole di adesione.

Tenuto conto dell'origine e delle ragioni che ebbero a determinare l'Ufficio del Pubblico Ministero, che muoveva dalla ritenuta presenza di una attiva o compiacente figura di Pubblico Ufficiale (il Ministro) che rendeva possibile l'inserimento di ben individuati professionisti nelle nomine a commissario giudiziale (e poi straordinario)

delle procedure di amministrazione straordinaria previste dal D. Lgs. N. 270/1999, con lo scopo di lucrare ingenti somme di danaro da corrispondere ai professionisti "segnalati" e, poi, nominati dal Ministro, il P.M. aveva ipotizzato il reato di corruzione (ipotesi che come si è detto è stata archiviata) procedendo oltre nelle sue indagini pervenendo ad acquisizioni che facevano ritenere plausibile l'esistenza di una rete di contatti e collusioni tra soggetti esterni all'ambiente strettamente ministeriale che usavano conoscenze ed entrate varie per far sì che la finale determinazione del Ministro venisse in qualche modo condizionata ad interessi di parte, sebbene senza dazione di indebite elargizioni di danaro o di altre regalie direttamente al pubblico ufficiale.

Orbene, con riferimento al caso di specie, a parere del Collegio, non appaiono sussistere dubbi circa l'esistenza di non irreprensibili condotte poste in essere da parte di soggetti, diversi dal Ministro in carica, mossi dall'intento di procurarsi indebiti vantaggi per attività di mediazione, presso ambienti vicini alla sfera ministeriale, volte a rendere "compiacenti" le nomine dei soggetti incaricati di svolgere le funzioni di commissario giudiziale nell'ambito di procedure (ad evidenza pubblica) cui risultavano coinvolte grandi società divenute insolventi.

Dal tenore complessivo delle conversazioni intercettate e dei documenti acquisiti, poste a confronto con quanto dichiarato dai testimoni escussi e dagli stessi indagati, appare legittimo pervenire ad una valutazione del contesto in cui si muovono i protagonisti di questa, invero, poco edificante vicenda, che pur escludendo l'accertamento della ricorrenza di ipotesi di reato più gravi (come detto la corruzione) rende del tutto verosimile che la scelta dei professionisti nominati quali commissari giudiziali sia stata improntata a criteri di "favore" piuttosto che a criteri di "imparzialità", in esito non a valutazioni meramente discrezionali del Ministro (competente nelle nomine) quanto, invece, a scelte pilotate od orientate da indicazioni e sollecitazioni esterne.

Segnalazioni, spinte e favori vari, sono il sale ed il condimento di un contesto ove si muovono personaggi, più o meno influenti, avvezzi a manovre ed avvicinamenti di personaggi rilevanti, attraverso una sequela di interventi a scala ascendente sino a quello più vicino al Pubblico Ufficiale in grado di dare maggiore impulso alla richiesta, al fine di favorire, anche, soggetti meno dotati, ma in cerca di un qualche "sponsor" che possa consentire loro di emergere o di entrare in determinati ambienti ove l'accesso appare a "numero chiuso".

Tale valutazione emerge dall'esame delle conversazioni intercettate che risultano di assoluto rilievo ai fini del presente procedimento, in quanto smentiscono decisamente, in maniera inconfutabile, quanto dichiarato dagli indagati Bruno, Pica e Marraffa a codesto Collegio, circa la sostanziale assenza di contatti tra i predetti in epoca antecedente alla nomina del primo e del terzo e circa l'insussistenza di pressioni e sollecitazioni poste in essere *per* favorire tale nomina, anche nell'interesse del Pica (e delle società da lui rappresentate).

La comunanza di interessi, ai fini della nomina, tra gli indicati soggetti e la

frenetica attività degli stessi volta a sollecitare la nomina del Bruno e del Marraffa, attraverso raccomandazioni e spinte varie, si evincono esplicitamente, innanzi tutto, dalle conversazioni intercettate tra il Bruno e il Marraffa in epoca immediatamente antecedente alla nomina. Emblematiche sono, in particolare, le conversazioni del 19.9.02, del 24.9.02, del 25.9.02, del 26.9.02, del 27.9.02, del 1.10.02, del 2.10.02, del 3.10.02 (alla lettura dei cui brogliacci si rimanda).


Le medesime circostanze, nonché l'esistenza, in epoca antecedente, alla nomina, di un rilevante interesse comune, ai fini della nomina medesima, tra il Bruno e il Pica si evincono anche, in modo parimenti inequivoco, dalle conversazioni intercettate nel medesimo periodo, tra il Bruno e Figliuzzi Francesco, commercialista che, come dichiarato dal Bruno a questo Collegio nell'interrogatorio del 11.7.05, aveva in affitto una stanza nello studio legale dove il Bruno aveva lavorato ed aveva rapporti di lavoro ed amicizia con il Pica. Emblematiche sono, in particolare, le conversazioni del 20.9.02 (progressivi 66, 125 e 152), del 24.9.02 (progressivi 443, 451, 467) del 25.9.02 (progressivi 627, 637 e 689) del 26.9.02, progressivo 19 (Figliuzzi: "ci vogliamo organizzare con Pica stasera", Bruno: "bisogna fare un discorso programmatico, no?" Figliuzzi: "la maggioranza ce l'abbiamo") del 26.9.02, progressivo 825, del 27.9.02, del 30.9.02, del 1.10.02, del 2.10.02, del 3.10.02, del 8.11.02 (nel corso della quale i due alludono alla possibilità di attivarsi per far ottenere al Bruno anche la nomina con riferimento al procedimento di amministrazione straordinaria della Cirio).

Analogamente può dirsi per quanto concerne le conversazioni tra il Bruno e Guttadauro Achille, che è risultato essere un dipendente del Ministero della Giustizia (v. conversazioni del 25.9.02, del 26.9.02, del 2.10.02, del 22.10.02, del 24.10.02, del 25.10.02 ed informativa del GICO del 24.5.2005, trasmessa dalla d.ssa Lori con nota del 20.1.2006).

Di assoluto rilievo è in particolare la conversazione del 25.9.02 (progressivo 666), tra il Bruno e il Pica, nella quale i due manifestano grande confidenza e un reciproco compiacimento per la nomina del Bruno (della quale hanno avuto notizia) ed inoltre si accordano, a quanto è dato comprendere, per impostare subito un lavoro di comune interesse con riferimento evidente all'attività dell'amministrazione controllata (dice Bruno: "fai organizzare presto così impostiamo già tutto il discorso dall'inizio e non pigliamo fregature"). Tali espressioni sono sintomo evidente di accordi già predeterminati, circostanza che rende palese la falsità delle dichiarazioni rese dagli indagati a questo Collegio.

Ed ancora sono rilevanti le conversazioni che attestano dell'esistenza di rapporti tra il Bruno e l'Ufficiale della Guardia di Finanza, Walter Cretella Lombardo anche ai fini della nomina in questione (si veda in particolare la conversazione del 27.9.02, nella quale si allude all'ufficializzazione della nomina e si fa riferimento ad un certo "Ernesto", da identificare, con ogni probabilità, nel fratello, del Ministro Marzano).

Particolarmente rilevante è, in proposito, la conversazione tra il Bruno e la sorella Brunella, in data 27.9.02 (progressivo 852), dalla quale si evince che i due si riferiscono alla necessità di ringraziare il Cretella Lombardo per la nomina di che trattasi, con ogni verosimiglianza perché l'ufficiale si è attivato per far ottenere la nomina stessa.



363, nel corso della quale la sorella del Bruno allude al fatto che il fratello non ha pensato di telefonare a chi lui sa essersi interessato della vicenda, nonché quella del 27.9.02, nella quale il Cretella Lombardo parlando con Bruno fa riferimento ad un interessamento di un amico del padre del Bruno presso tale Ernesto (verosimilmente Marzano).

Le conversazioni indicate denotano, invero, un quadro di rilevanti elementi di possibile responsabilità penale in ordine al reato di cui agli artt.110-323 c.p., configurabile, per le motivazioni prima esposte, con riferimento alla nomina dei commissari; detti elementi consistono invero nel fattivo e pressante interessamento dei privati per orientare a loro favore (ed anche a favore dell'imprenditore, al quale si dimostrano legati da una comunanza di interessi in proposito) la nomina stessa, in spregio degli interessi di natura esclusivamente istituzionale cui l'atto di nomina dovrebbe rispondere (per l'origine dell'organo pubblico da cui esse promanano).

L'attività istruttoria sinora compiuta ha fatto emergere ulteriori elementi del medesimo tenore e, a tal fine, sono rilevanti le seguenti ulteriori circostanze:

La verosimile falsità delle dichiarazioni rese a questo Collegio dagli indagati, in particolare l'avv. Bruno e il Pica, dichiarazioni che, già di per sé poco credibili, risultano smentite dalle conversazioni di cui sopra, oltre che dai due fax, cui si è fatto cenno in premessa, contestati agli indagati e di cui gli indagati stessi hanno incredibilmente riferito di non avere ricordo. Il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni circa la mancata attivazione di contatti per orientare la nomina e circa l'insussistenza di pregressi rapporti di comunanza di interessi tra l'avv. Bruno e Pica Massimo (e il tenore delle conversazioni telefoniche appare un chiaro elemento di smentita totale dell'assunto), nonché alla mancata spiegazione fornita in ordine alla finalità dei due fax contestati.

La smentita circa l'esistenza non solo di una conoscenza tra tali soggetti, ma soprattutto la conferma della loro familiarità (comprovata dal tenore delle conversazioni) induce a valutare con sospetto le dichiarazioni rilasciate dagli indagati.

I due citati fax attestano in modo inequivocabile un fattivo interessamento del Bruno e del Pica per la nomina del primo e del Marraffa. Il primo documento è, infatti, il curriculum vitae dell'avv. Bruno che appare redatto su carta intestata del predetto, è formalmente identico alla copia rinvenuta presso il Ministero, reca l'intestazione di ricezione del fax dal medesimo avvocato con la data del 18/9/2002 e sembra poi trasmesso, stando alla dicitura sullo stesso riportata, dal dr. Massimo Pica al senatore Tommaso Mancina, con la indicazione "far vedere al Senatore prima delle ore 15". Il secondo documento è un fax trasmesso dal Pica alla d.ssa Paola Pisani in data 17/9/2002 con il testo "ti invio i nominativi da segnalare - avv. Giovanni Bruno dott. Andrea Lazzoni avv. Roberto Marraffa". Rilevanti sono, in proposito, anche l'accertata sussistenza di rapporti telefonici, nel periodo di interesse, tra il Pica e il predetto Mancina consulente presso la Presidenza del Consiglio; l'inverosimiglianza delle dichiarazioni del Mancina al riguardo (che nulla ricorda circa il documento in questione) anche se dalle indagini sinora esperite non sono emersi dati circa un concreto intervento del Mancina ai fini della nomina in questione; le dichiarazioni della Pisani, cugina del Pica e segretaria dell'on. Contino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha ammesso di avere ricevuto il fax in questione e, sia pure genericamente, di avere segnalato un nominativo - che peraltro ha escluso fosse quello del Bruno - al Goti, direttore generale presso il Ministero delle Attività Produttive, sia pure nominato in epoca successiva alla nomina del 2.10.2002 e di avere richiesto informazioni a quest'ultimo Ministero circa le modalità di nomina dei commissari straordinari.

Le indagini svolte dalla P.G., su delega del collegio, per verificare se, come riferito dal Ministro Marzano nell'interrogatorio del 16.6.2004, i tre commissari nominati fossero stati scelti all'esito della valutazione di sei nominativi, ha consentito di accertare che nel fascicolo relativo alla procedura in questione giacente presso l'ufficio E del Ministero, ufficio che istruisce le pratiche relative alle nomine dei commissari, non si riscontrano altri curricula oltre a quelli dei tre nominativi (v. dichiarazioni della d.ssa Moleti, di cui all'informativa del GICO in data 25.2.04). Sorprendentemente, peraltro, il menzionato Goti ha inviato, con nota del 2.3.2005, al capo di gabinetto del Ministero (che doveva evadere la richiesta della PG), altri tre curricula (ulteriori rispetto a quelli dei tre soggetti prescelti). Ebbene, oltre alla stranezza per cui i curricula in questione non si trovavano presso l'ufficio competente (stranezza che induce a ritenere che in realtà questi curricula non siano stati valutati all'atto della nomina di cui si discute) non può non assumere rilievo, per escludere che davvero i curricula in questione siano stati presi in considerazione all'atto della nomina stessa, circostanza per cui uno di essi, quello di Giorgio Mazzanti (persona indicata dal P.M. come dalle indubbie competenze ed esperienze) si arretra al maggio 1996; non può dunque ragionevolmente ritenersi che questo curriculum sia stato valutato ai fini di una determinazione da assumere oltre sei anni dopo. Tali emergenze istruttorie, soprattutto se valutate alla luce del maldestro

tentativo di dare riscontro, con l'invio di documentazione come visto inconferente, a dichiarazioni del Ministro indagato, non possono non costituire ulteriore elemento di valutazione nel senso del condizionamento della nomina del Marraffa e del Bruno; convincimento ancor più rafforzato dalla valutazione delle dichiarazioni rese dal funzionario del MAP dr. Visconti che ha preceduto il dr. Goti ed ha espressamente riferito in ordine alle innovazioni della prassi apportate dal Ministro Marzano che "non gradisse la formulazione di proposte preferendo provvedere in proprio ovvero attraverso gli uffici di sua diretta collaborazione (gabinetto e segreteria tecnica) alla selezione ed alla designazione del nominato....." (così verbale delle dichiarazioni fatte il 16.2.2004 al GICO).

Sempre le indagini svolte dalla PG hanno, nella sostanza, smentito l'ulteriore affermazione del Ministro Marzano, circa la prassi, da lui seguita, di nominare sempre una persona giovane nella terna dei commissari. Dalla documentazione trasmessa con la citata informativa emerge, infatti, che, così come del resto contestato dal Collegio al Ministro Marzano nel corso dell'interrogatorio del 11.7.05, il Bruno (nato nel 1973) è il più giovane tra tutti i commissari nominati e solo in altri due casi nella terna si riscontrano soggetti giovani (uno è del 1969 uno del 1970). La sostanziale smentita delle dichiarazioni del Ministro Marzano che deriva dal ricordato esito delle indagini, non può dunque non costituire ulteriore elemento di valutazione a carico degli indagati.

Le nuove risultanze istruttorie consentono di apprezzare meglio, ai fini che interessano, il contenuto delle intercettazioni disposte dalla A.G. di Potenza e già agli atti del presente procedimento. Invero da tali intercettazioni, in parte operata in epoca successiva alla nomina, emergono elementi univoci nel senso di un accordo tra privati (in particolare il Petrassi, il Lancella e Ernesto Marzano, fratello del Ministro) inteso a favorire la nomina degli avv.ti Bruno e Marraffa quali commissari g.li.

A tal proposito paiono di indubbio rilievo i dati emergenti dalle conversazioni telefoniche ed ambientali a suo tempo trasmesse dalla Procura della Repubblica di Potenza e nelle quali si fa riferimento verosimilmente al possibile coinvolgimento del fratello del Ministro - Ernesto Marzano; invero, in più occasioni emerge l'interessamento del predetto per la questione in esame: col Petrassi ammette esplicitamente il proprio intervento per ottenere la nomina del Bruno, precisando la difficoltà dell'intervento stesso, anche in ragione della giovane età del legale); in vari incontri tra Bruno, Petrassi, Lancella ed Ernesto Marzano, nell'estate-autunno 2002, si tratta della questione della nomina del Bruno: "Bruno sta andando avanti con la pratica"; in altre occasioni si tratta di incontri tesi al medesimo risultato.

Sempre le nuove risultanze istruttorie consentono di leggere in una chiave coerente con l'impostazione accusatoria dichiarazioni in precedenza rese da testi e indagati a questo collegio, così e a dire per le dichiarazioni del Bruno in data 8.3.2004, allorché l'indagato ammette di incontri con Lancella, Petrassi e Ernesto Marzano, pur non mettendoli in correlazione con la nomina ma solo con la finalità di acquisire per il futuro conoscenze importanti, e poi non riesce a dare alcuna spiegazione delle conversazioni in cui si riferisce di una sua mancata riconoscenza per la nomina in questione, continuando incredibilmente a ripetere di non essere stato

raccomandato da nessuno. Così per le dichiarazioni in data il 5.4.2004 del Petrassi, il quale ammette un interessamento con Ernesto Marzano a favore del Marraffa, ma non del Bruno, ammette che Lancella gli riferì della mancata riconoscenza del Bruno, ma in generale afferma che trattasi solo di millanterie. Così per le dichiarazioni rese in pari data dal Marraffa, a proposito di generiche raccomandazioni, per lui e per il Bruno, provenienti peraltro a suo dire da persone diverse da quelle indagate. Così ancora per le dichiarazioni, sempre il 5.4.2004, di Ernesto Marzano, il quale ammette che gli venne chiesto di appoggiare Bruno e Marraffa e di avere avuto il curriculum del Bruno, ma nega di essere intervenuto, pur essendo poi venuto a conoscenza delle nomine. Per le ulteriori dichiarazioni del Ministro Marzano in data 14.6.2004, laddove, oltre a riferire le circostanze sopra indicate, nega che egli, mutando la prassi dei precedenti Ministri, non gradisse la segnalazione dei nominativi dei commissari di possibile nomina da parte della Direzione Generale competente, rimanendo sul punto smentito dagli accertamenti svolti dal GICO presso il Ministero e dalle dichiarazioni del Visconti, direttore generale in carica prima del Goti. Ed infine per le dichiarazioni in data 8.3.2004, del terzo commissario nominato Francesco Serao, il quale ha affermato di avere appreso che il Bruno era stato segnalato da un alto ufficiale della Guardia di Finanza, che gli sembrava di ricordare fosse il suocero (ma che, invece, alla luce delle successive risultanze istruttorie, può identificarsi nel Cretella Lombardo) e di avere saputo dal Marraffa che questi in vista delle nomine aveva parlato con il fratello del Ministro Marzano.

Alla luce di tutte le emergenze istruttorie di cui si è detto deve univocamente ritenersi che, pur mancando la prova diretta di un intervento dei privati sulla persona del Ministro Marzano, la scelta operata da questi nella nomina in questione non sia stata assolutamente improntata a criteri di stretta discrezionalità; ma sia stata orientata in favore dei soggetti segnalati anche dallo stesso imprenditore. Rilevanti elementi in questo senso si evincono, infatti, per un verso, dall'accertata, concreta attivazione dei privati, ed in primis del Pica, attraverso canali diversi, per fare in modo che la nomina investisse almeno due soggetti, Bruno e Marraffa, graditi al Pica e già in accordo con lui in ordine alle modalità di gestione della procedura (in modo, è evidente, gradito al Pica ed ai suoi interessi imprenditoriali); per altro verso dalla dichiarata - nell'ambito di conversazioni intercettate, e dunque come tali spontanee ed attendibili - effettuazione di un intervento, che ha visto Ernesto Marzano, come ultimo protagonista, per indirizzare la nomina verso i soggetti "sponsorizzati"; per un ultimo profilo, infine, dalle accertate contraddizioni del Ministro Marzano in ordine alle modalità ed alle ragioni che sarebbero state, in concreto, alla base della nomina in questione e che avrebbero, dunque, guidato la sua discrezionalità, nonché dall'oggettiva singolarità della scelta quanto meno dell'avv. Giovanni Bruno, scelta che appare "strana", in considerazione delle caratteristiche soggettive del designato, persona assai giovane, e priva di esperienze concrete che potessero giustificare l'affidamento di un incarico così delicato e, per questo, così ben remunerato; e non sembra dissimile la considerazione da farsi in relazione alla nomina dell'avv. Roberto Marraffa (il quale certamente si presentava più esperto per acquisite attività professionali nel settore) la quale sembra essere stata effettuata su presupposti uguali alla prima (i documenti acquisiti attestano la presenza di

sollecitazioni e spinte anche a vantaggio di tale professionista nell'unico scopo di favorire lo stesso e il solidale amico Pica Massimo).

Tutti questi elementi, valutati nel loro complesso, non possono che fare ritenere che l'iniziativa dei privati sia giunta a buon fine, attraverso il condizionamento della nomina operata dal pubblico ufficiale.

Del resto, giova puntualizzare, ciò che rileva in questa fase del procedimento è solo la insussistenza di elementi sufficienti per escludere l'infondatezza della notizia di reato nei confronti del Ministro e per determinare, al contrario, l'inoltro della richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera competente. Non si tratta, invece, di stabilire se vi siano elementi probatori sufficienti per un giudizio di condanna.

Quanto ai presupposti giuridici per configurare il delitto di cui all'art.323 cp, nel quale concorrono i privati istigatori, intermediari e beneficiari dell'abuso, va evidenziato che il potere, attribuito al Ministro dall'art.7, comma 3, del d.lgs n.270/99, di indicare uno o tre commissari giudiziari, da nominare in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza, è finalizzato all'individuazione di persone in grado di svolgere adeguatamente i delicati compiti assegnati dalla legge a tale organo. Le persone nominate hanno, infatti, la veste di pubblici ufficiali (art.15) e devono ovviamente operare in vista del soddisfacimento degli interessi, di natura pubblica e non solo privatistica, cui è improntata la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale insolvente. E' dunque evidente, che pur in assenza di una formale indicazione normativa sul punto, l'esercizio del potere di nomina da parte del Ministro deve essere improntato unicamente al fine di individuare le persone maggiormente in grado di rispondere con il proprio operato, alle finalità sottese alla procedura concorsuale. L'esercizio di tale potere deve dunque avvenire in modo imparziale, prescindendo dalla considerazione di interessi di natura privatistica, tanto più se essi si collegano, come nella specie sembrerebbe potersi ipotizzare, allo stesso imprenditore la cui impresa deve essere sottoposta alla procedura concorsuale. Conseguentemente, l'eventuale nomina che risulti, invece, piegata alla considerazione di interessi di parte, ed in particolare a favorire soggetti predeterminati, in violazione del dovere di imparzialità, non può non riflettere una violazione sostanziale, anche se non formale delle disposizioni del d.lgs. n. 270/99 che appunto disciplinano la procedura di nomina dei commissari.

Poiché, quindi, appare condivisibile, in quanto maggiormente rispondente alla ratio della norma di cui all'art.323 cp, l'interpretazione che ravvisa il presupposto della violazione di norme di legge o di regolamento, necessario per l'integrazione del delitto di abuso di ufficio, non solo allorchè la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando essa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno svolgimento della funzione o del servizio che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine (così Cass. VI, 14.1.2002, Bocchiotti; Cass., VI, 9.2.99, Marmucci), deve concludersi che nel caso di specie, ove si accertasse che le nomine dei commissari giudiziari della Eldo spa sono state informate unicamente alla

considerazione di interessi privati, sarebbe ravvisabile una sostanziale violazione normativa in grado di integrare il presupposto per la configurabilità del reato di cui all'art.323 cp.

Va rimarcato, per altro verso, che la nomina operata per rispondere a sollecitazioni dei privati verrebbe a porsi in violazione anche degli artt. 1-2-5 d.lgs. 30.3.2001 n.165 che prescrivono che le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione, nell'organizzazione delle amministrazioni stesse, dei principi di funzionalità, imparzialità, trasparenza e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Tale normativa delinea una disciplina che non è limitata alla mera organizzazione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ma è estesa anche all'organizzazione delle amministrazioni stesse, tanto che si riferisce espressamente anche alle modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, tra i cui (ex artt. 4-14 stesso decreto), ovviamente, il Ministro (in relazione ad una fattispecie analoga Cass., sez. VI, 04-11-2004 ha statuito come in tema di abuso di ufficio, è idonea a integrare la violazione di legge, rilevante ai fini della sussistenza del reato, l'inosservanza da parte dell'amministratore pubblico del dovere di compiere una adeguata istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio di una autorizzazione; infatti, l'istruttoria amministrativa è comunque imposta da una norma generale sul procedimento, cioè dall'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, ed incide direttamente nella fase decisoria in cui i diversi interessi, pubblici e privati, devono essere ponderati).

In realtà dalla formulazione della fattispecie emerge chiaramente (e non potrebbe essere altrimenti) che l'evento di ingiusto vantaggio patrimoniale (o di danno ingiusto), necessario per l'esistenza del reato, ex art. 40 c.p., deve essere conseguenza diretta della violazione di legge o di regolamento (ovvero della violazione del dovere di astensione). In mancanza di tale nesso di causalità, anche la violazione di una norma (meramente procedimentale o precettiva) risulta inidonea a integrare la fattispecie. E infatti, più che affidarsi a distinzioni formali, per stabilire la configurabilità del reato, è necessario stabilire se l'atto realizzato in violazione di legge risulti idoneo in concreto a cagionare l'evento (danno ingiusto ovvero ingiusto vantaggio patrimoniale) dal quale la legge fa dipendere l'esistenza del reato.

Ragion per cui, ove la norma che impone scelte imparziali al pubblico ufficiale sia stata concretamente violata con la scelta di un soggetto che non veniva individuato per le sue caratteristiche personali, professionali e morali, bensì per effetto di una segnalazione esterna all'Ufficio (non ti nomino perché bravo, esperto, serio, stimato professionista, ma perché segnalato, sponsorizzato o, addirittura, perché in "quota" a forze politiche di riferimento: vedi in merito il tenore della telefonata intercettata in data 1.10.2002 - il giorno prima della nomina ministeriale - sull'utenza di Bruno Giovanni mentre questi parla con Marraffa Roberto: Marraffa: "... aspetto notizia ... quella cosa è andata ... Eldo è andata.. su non ti preoccupare.... Tu stai in quota CCD... Forza Italia ho visto... al Ministero....." Bruno: "che vuol dire?", Marraffa: "sei... sei

classificato Forza Italia"); può ben esservi spazio per la configurabilità del reato ipotizzato quando perché la violazione stessa appare idonea a produrre un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale all'agente o a un altro soggetto.

Appare al riguardo innegabile che se le nomine dei commissari giudiziari della Eldo S.p.A. sono state informate unicamente alla considerazione di interessi privati, per di più, secondo quanto sopra esposto, facenti capo addirittura al soggetto dichiarato insolvente, i principi e gli obiettivi di cui sopra risulterebbero concretamente compromessi.

Peraltro, non può mancarsi di ribadire che, essendo evidente che la scelta del Ministro doveva comunque essere conforme al dovere di imparzialità che regge l'agire della pubblica amministrazione, a fortiori con riferimento a determinazioni che si riflettono sullo svolgimento di procedure di interesse pubblico, non potrebbe in ogni modo disconoscersi una palese violazione della norma costituzionale di cui all'art.97, che richiede assicurarsi il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione nell'agire dei pubblici uffici.

In merito, e condividendosi quanto evidenziato dal P.M., non va trascurato l'orientamento dottrinale (si vedano, tra gli altri, Tesaurò, I rapporti tra art. 323 Cp e art.97 Cost. tra disposizioni programmati che e norme precettive, in Foro It., II, 2003; Gambardella, Il controllo del giudice penale sulla legalità amministrativa, 2002; Pagliaro, L'antico problema dei confini tra eccesso di potere e abuso d'ufficio, in Dir. Pen. e proc., 1999; Seminara, Il nuovo delitto di abuso d'ufficio, in Studium iuris, 1997) secondo il quale al giudice penale, pur dopo l'ultima riforma del reato di cui all'art.323 cp, resta, pur sempre assegnato il potere-dovere di controllare l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di verificare l'eventuale violazione dei ricordati principi di rango costituzionale, violazione che sarebbe comunque idonea ad integrare il requisito normativo di cui è menzione nell'art. 323 c.p..

Invero appare ravvisabile il requisito in questione per lo meno ogniqualvolta in cui i principi costituzionali in parola assumano carattere precettivo, e dunque siano suscettibili di immediata applicazione, senza ricorrere all'intermediazione di una legge ordinaria più specifica. E certo non può disconoscersi l'immediata e diretta applicabilità del principio costituzionale in tema di imparzialità della pubblica amministrazione ogniqualvolta si tratti, come nella specie, di nominare soggetti che vanno a rivestire la qualifica di Pubblici ufficiali e che diventano organi di una procedura di pubblico interesse. In questo senso dunque, l'art. 97 Cost., anche nella disposizione di cui al primo comma, assume il valore di regola immediatamente applicabile, che condiziona l'agire del pubblico ufficiale, imponendo a questi di operare una parità di trattamento tra i soggetti da prescegliersi e non solo una generica ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nella fattispecie.

Tutti gli imputati (compresi alcuni dei testimoni escussi, on. Letta - dr. Serao) hanno ammesso come sia fatto notorio e di frequente verifica la richiesta di segnalazioni di professionisti di varia estrazione e provenienza per la nomina ai lucrosi incarichi di commissari giudiziari (in merito sono eloquenti le cifre indicate dagli imputati Bruno e Marraffa con riferimento al compenso liquidato per la sola

prima fase della procedura relativa alla ELDO S.p.A.), il che, se da un lato appare comprensibile (dato che è umano perseguire lo scopo di incrementare le proprie entrate professionali), da un altro lascia adito a più di qualche dubbio sulla effettiva oggettività dei meccanismi di assegnazione di tali importati incarichi.

Da tutte le intercettazioni telefoniche ed ambientali (che costituiscono la maggior parte delle basi su cui si regge l'ipotesi accusatoria), emerge chiaramente che gli imputati trattavano della questione con un evidente "fine" di profitto spingendosi sino a sollecitare interventi "autorevoli" cui, l'operata scelta del Ministro in carica, non sembra sia stata immune (in merito è utile un richiamo giurisprudenziale - Cass., sez. VI, 01-12-2003 in Foro It. 2005 II 421 - per evidenziare come, al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso d'ufficio, la prova che un atto amministrativo è il risultato della collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda (o il semplice possesso dei requisiti soggettivi per una data nomina) è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo).

Deve dunque concludersi che qualora le nomine in questione siano state finalizzate solo ad interessi privati si palesa una violazione dell'art.323 c.p. ed è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione a procedere, in ordine a fatti ascritti all'indagato con riferimento all'incarico di ministro; spettando al G.I.P., dopo la eventuale autorizzazione, la competenza a provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal p.m. in virtù dei suoi poteri costituzionali di esercizio dell'azione penale non derogati da alcuna espressa disposizione normativa e anzi indirettamente confermati dall'art. 9 l. cost. n. 1 del 1989 che esclude che il collegio trasmetta direttamente al presidente della camera la richiesta di autorizzazione a procedere.

Il legislatore, invero, ha consapevolmente attribuito al tribunale per i reati ministeriali una natura ibrida assegnandogli sia compiti di indagini che di giudizio, e nei compiti demandati a tale organo la richiesta di autorizzazione a procedere si pone esclusivamente come alternativa procedurale alla decisione di archiviazione, alla quale il tribunale può ricorrere esclusivamente a fronte di notizie palesemente prive di fondamento, e non implica perciò una valutazione nel merito delle accuse (cfr. Cass., sez. VI, 19-02-1997, in Cass. pen., 1998, 1137).

P. Q. M.

Visto l'art. 8 Legge Cost. 16.01.1989 n.1, in conformità della richiesta del P.M.,

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di Marzano Antonio,

già Ministro per le Attività Produttive, indagato in relazione al reato di cui sopra in concorso con Bruno Giovanni, Marraffa Roberto, Pica Massimo, Petrassi Roberto, Lancellata Carlo, Cretella Lombardo Walter e Marzano Ernesto.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al la Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'art.8 comma 1, legge costituzionale N. 1/1989.

Roma, li ~~2 - MAG. 2006~~

IL PRESIDENTE

(dr. Giuseppe Lo Sinno)

Giuseppe Lo Sinno

I GIUDICI

(Dr.ssa Cecilia Angrisano)

Cecilia Angrisano

(Dr.ssa Laura Matilde Campoli)

Laura Matilde Campoli

Il Direttore di Cancelleria

Livia SALMERI

Depositato in Cancelleria il

~~2 - MAG. 2006~~

Il Direttore di Cancelleria

Livia Salmeri

